



COMUNE DI ARITZO

Provincia di Nuoro

BANDO DI CONCORSO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, DESTINATO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANON! DOVUTI ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO ANNO 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo **n.283 del 24/10/2022;**

Vista la Legge n. 431 del 09/12/1998, art. 11: Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 37/40 del 09/09/2021 recante "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione **annualità 2022.**

RENDE NOTO

ART.1

E' indetto per **l'anno 2022** un concorso pubblico nell'ambito del sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione dei contributi per il pagamento dei canoni in locazione dovuti alle famiglie in condizioni di disagio economico.

ART.2

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono far pervenire apposita domanda compilata in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando, indirizzata a: Comune di Aritzo - Ufficio Servizi Sociali - a mezzo del servizio postale con raccomandata AR. o consegnata direttamente all'Ufficio protocollo entro il **giorno 30 novembre 2022 .**

ART.3

REQUISITI DEI BENEFICIARI

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti in locazione ad uso residenziale di unita immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Aritzo e occupati a titolo di abitazione principale o esclusiva. Per l'anno in corso destinatari di contributi sono considerati, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unita immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, site nel comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

La locazione deve sussistere al memento della presentazione della domanda e risultare da un contratto

regolarmente registrato, permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unita immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 – abitazioni di tipo signorile, A8 ville, e A9 palazzi di pregi signorili e artistici.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89 situate in qualsiasi località del territorio nazionale.

Essere residenti anagraficamente nel Comune di Aritzo (per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza di almeno 10 anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione), (Decreto Legge 25/06/2008, n. 112 - capo IV art. 11, convertito con Legge 06/08/2008, n. 133).

Essere in regola con il pagamento del canone di locazione.

Non percepire, per lo stesso titolo, contributi da parte dell'Amministrazione comunale o da qualsiasi altro Ente.

I **cittadini** extra comunitari devono essere in possesso di permesso di soggiorno.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART.4

DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- a) **Fascia "A" :ISEE** (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime **INPS (€. 13.392,00)**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore **al 14%**; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a €. **3.098,74**.
- b) **Fascia "B": ISEE** del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € **14.573,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%, l'ammontare del contributo non può essere superiore a €. **2.320,00**.
- c) **Fascia C:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare compreso tra un valore minimo di € 14.162 ed un valore massimo di € 35.000, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a €2.3320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2022;

Il **reddito** del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dall'attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

CUMULABILITÀ con altri contributi per il sostegno alla locazione

- Si evidenzia come il decreto Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022, art1, comma 6, ha disposto che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020;

- I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000;
- I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L.431/1998.

ART.5

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- DSU e Attestazione ISEE, redatti secondo la normativa vigente;
- Copia del Contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato all'Ufficio del Registro competente;
- Ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di Registrazione relativa all'ultimo anno;
- Fotocopia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione fino al mese di dicembre 2022 (quelle successive alla data di presentazione, appena disponibile);
- Copia del Documento di Identità in corso di validità.
- Per la sola fascia C, autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, nella quale gli interessati dichiarano di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25 per cento riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

ART.6

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE ALLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità:

1) ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS_ (13.392,00), rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.	PONTI 5
2) ISEE del nucleo familiare superiore a quello precedente ed inferiore ad €. 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto è superiore al 24%:	
Dal 25% al 50,99%	PUNTI3
Dal 51% in poi	PUNTI4

Nella formazione della graduatoria in caso di punteggi non cumulabili verrà assegnato quello più vantaggioso.

In caso di parità di punteggio precede in graduatoria il richiedente il cui nucleo familiare sia composto da un maggior numero di figli, in caso di ulteriore parità si considera l'età anagrafica, partendo dal più anziano.

Saranno predisposte due distinte graduatorie una per la fascia A) e una per la fascia B).

ART.7

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune provvede, a seguito dell'istruttoria delle domande pervenute e dei relativi controlli, al fine di verificarne la completezza e regolarità, all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all'art. 6) del presente bando, alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

In ogni caso per i soggetti che dichiarano reddito zero o reddito inferiore al canone annuo, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone di locazione.

Entro il termine di 7 gg dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile la presentazione di eventuali ricorsi debitamente motivati e/o integrazioni della domanda stessa. Il Comune entro i successivi 5 gg provvede alla formazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva, è approvata con determinazione del responsabile del settore, ed è pubblicata all'albo pretorio del Comune.

ART.8

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

I **contributo** annuale è erogato in relazione alla formazione della graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate. L' ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

ISEE del nucleo familiare = €. 10.000,00;

canone annuo effettivo = €. 3.600,0;

canone sopportabile = €. 10.000,00 x 14% = €. 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

Quindi: ammontare contributo = €. 3.600,00- €. 1.400,00 = €. 2.200,00;

Contributo mensile 183,33 - Contributo concedibile (Gennaio-Dicembre presentando le ricevute)

€.183,33 x 12 = €..

ART.9

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il **Comune** provvede all'erogazione del contributo di cui al precedente articolo 7, a seguito di accredito, da parte della R.A.S. del relativo finanziamento.

ART.10

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L' Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, *pertanto verrà escluso dalla graduatoria.*

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le Domande di partecipazione al presente Bando dovranno essere presentate sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di ARITZO, disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo www.comune.ARITZO.nu.it o presso Servizi Sociali del comune.

Le domande dovranno pervenire a mano o via e-mail all'Ufficio Protocollo del Comune, all'indirizzo info@comune.aritzo.nu.it, o tramite pec protocollo@pec.comune.aritzo.nu.it – entro e non oltre il giorno **Mercoledì 30 novembre 2022.**

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
L'Assistente Sociale Gianna Locci